

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Vice Presidente DI NICOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» (2019), d'iniziativa dei deputati Casini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione con modifiche)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 2
CALCATERRA (DC), relatore alla Commissione ..	2
DE TOFFOL (PCI) .....	2
SEGNI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» (2019), di iniziativa dei deputati Casini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione con modifiche)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», d'iniziativa dei deputati Casini Pier Ferdinando, Campagnoli, Bianchini, Bambi, Bellini, Tesini, Meneghetti, Bruni, Triva, Cristofori, Massari, Moro, Zaniboni, Carelli, Sterpa, Fincato Grigoletto, Portatadino, Pasqualin, Rossi, Pellizzari, Perugini, Mon-

ducci, Serrentino, Felisetti, Ferrari Giorgio, Berselli, Patuelli, Zarro, Bonferroni e Bonetti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 3 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La Presidenza del Senato ha deliberato tale trasferimento.

Se non vi sono osservazioni, dichiaro pertanto acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

**CALCATERRA, relatore alla Commissione.** Onorevoli colleghi, nel rifarmi alla relazione già svolta in precedenza, desidero sottolineare la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge in esame, che tende alla salvaguardia di una nostra produzione e che va incontro alle esigenze dei produttori di prosciutto della zona di Modena.

In questa fase, voglio solo aggiungere che gli emendamenti già presentati e discussi in sede referente, sui quali avevamo raggiunto un ampio consenso, hanno ricevuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione.

La 2<sup>a</sup> Commissione, invece, pur esprimendosi positivamente riguardo alle proposte di modifica, ha avanzato delle osservazioni circa l'articolo aggiuntivo 10-*bis* e l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9. Do lettura di tale parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole raccomandando l'accoglimento delle seguenti osservazioni.

In primo luogo, si rileva l'uso non propriamente corretto - all'articolo 10-*bis* - del modo congiuntivo mentre il legislatore penale adopera di solito il modo indicativo.

In secondo luogo, con riferimento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 e in ordine all'ipotesi di uso alterato o contraffatto delle marchiature o del sigillo o del contrassegno sembra opportuno precisare, con riferimento alla condotta d'uso, che essa è realizzata da chi non ha concorso alla contraffazione o alterazione».

L'osservazione riguardante l'articolo 10-*bis* ha dunque solo carattere formale, mentre il

suggerimento relativo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 riveste carattere più di sostanza. Tale suggerimento il relatore si propone di accogliere presentando un sub-emendamento che lo recepisce.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**DE TOFFOL.** Signor Presidente, prendo la parola solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista su questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SEGNI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Signor Presidente, anche il Governo esprime il suo parere positivo sul provvedimento in discussione, nonchè sugli emendamenti che intendono modificarlo in alcune sue parti e sui suggerimenti offerti dalla 2<sup>a</sup> Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. La denominazione «prosciutto di Modena» è riservata esclusivamente a quel prodotto la cui preparazione, nel ciclo completo dalla salagione alla completa stagionatura, viene effettuata nella particolare zona collinare della provincia di Modena, che corrisponde al bacino oro-idrografico del fiume Panaro e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine. Nell'osservanza dei limiti geografici ed altimetrici suddetti, la zona di produzione comprende i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievapelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola.

Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola «altitudine», le seguenti: «in considerazione delle condizioni climatiche proprie dell'ambiente e della tecnica di produzione».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

1. Il prosciutto di Modena si ottiene dalla stagionatura delle cosce fresche di suini di razza bianca pregiata, esclusi verri e scrofe, tempestivamente sanati, alimentati, nel trimestre precedente la macellazione, con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10 per cento e macellati in condizioni sanitarie perfette, riposati, digiuni e con l'osservanza di un'ottima tecnica di dissanguamento. Le cosce fresche devono avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole «di suini di razza bianca pregiata», le seguenti: «di allevamento nazionale».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 3:

#### Art. 3.

1. Le particolari caratteristiche qualitative del prosciutto di Modena, al termine della stagionatura, che non può durare meno di

nove mesi a partire dall'ingresso delle cosce fresche negli stabilimenti di stagionatura, rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso minimo non inferiore a chilogrammi 7;

c) color rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

2. Il prosciutto può essere commercializzato anche frazionato purchè su ogni pezzo o porzione compaia l'identificazione e la qualifica del prodotto.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al comma 1, le parole «dall'ingresso delle cosce fresche negli stabilimenti di stagionatura», con le seguenti: «dall'inizio della salagione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

### CAPO II

#### CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

#### Art. 4.

1. Le imprese produttrici del prosciutto di Modena sono tenute obbligatoriamente a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonchè controlli, verifiche ed esami delle carni presenti negli stabilimenti, dei procedimenti di lavorazione e della tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste nella presente legge.

2. Tutte le imprese produttrici devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.

**È approvato.**

Art. 5.

1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche di suino devono essere provviste di un marchio indelebile o di un sigillo previsto dalle leggi sanitarie.

2. Al momento della immissione al consumo il prosciutto di Modena deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualità del prodotto.

A tale articolo è stato presentato un emendamento del Governo, tendente a sostituire, al comma 1, le parole «di un marchio indelebile o di un sigillo previsto dalle leggi sanitarie», con le altre: «di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO III

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

Art. 6.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 può essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:

a) che rappresenti non meno del 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata di cui all'articolo 1 i quali lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo anno;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi ai sensi della presente legge;

c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio, cui è affidato l'incarico di vigilanza, sono preventivamente approvate dai Ministri di cui all'articolo 6, di concerto tra loro, ai quali spetta pure ogni controllo sul funzionamento del consorzio stesso.

**È approvato.**

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI  
E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8.

1. La produzione e la commercializzazione di prosciutti recanti la denominazione «prosciutto di Modena», i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche prescritte dalla presente legge, sono punite a norma delle vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono altresì puniti l'uso della predetta denominazione accompagnata da

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1987)

qualificativi di qualsiasi genere che costituiscono deformazioni della denominazione stessa, nonchè l'uso di indicazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette in consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi, da diminutivi, da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire».

Metto ai voti tale emendamento.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

1. La contraffazione, l'alterazione e l'uso illecito della marchiatura, dei sigilli e dei contrassegni previsti all'articolo 5 della presente legge vengono puniti come previsto all'articolo 8.

2. In caso di recidiva le suddette pene vengono raddoppiate.

3. Le sentenze di condanna relative ai reati previsti nel presente e nel precedente articolo sono pubblicate su almeno due giornali a larga

diffusione nazionale di cui uno quotidiano ed uno specializzato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000».

Ricordo che a tale emendamento il relatore, accogliendo il suggerimento pervenuto dalla 2<sup>a</sup> Commissione, ha presentato il seguente sub-emendamento che il Governo ha dichiarato di condividere: dopo le parole «articolo 5 della presente legge, ovvero», inserire le altre: «senza aver concorso alla contraffazione o alterazione,».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9, che, nel testo sostitutivo proposto dal Governo e con il sub-emendamento proposto dal relatore, risulta così formulato:

«Art. 9.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, li usa alterati o contraffatti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000».

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche e la tenuta di una falsa docu-

mentazione vengono puniti con una multa da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.

A tale articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 10.

In caso di recidiva, o nel caso che prosciutti non rispondenti ai requisiti di cui alla presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero sotto la denominazione di "prosciutto di Modena", le pene di cui agli articoli 8 e 9 sono raddoppiate».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 10 il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 10-bis.

Le ditte produttrici che alterano o falsano i registri e la documentazione di cui all'articolo 4 della presente legge, per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto di Modena, sono punite con una multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel precedente articolo 5 per un periodo da sei mesi ad un anno».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il Governo ha altresì proposto un emendamento tendente ad inserire, sempre dopo l'articolo 10, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 10-ter.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno quotidiano e uno specializzato».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste, sono definite le norme di esecuzione della presente legge.

2. Tali norme riguardano particolarmente le tecniche ed il ciclo di preparazione del «prosciutto di Modena» sulla base degli usi tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il «prosciutto di Modena» garantisce le proprie caratteristiche qualitative. Esse dettano, inoltre, le modalità per la tenuta della documentazione di cui all'articolo 4, dispongono per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5 e determinano i mezzi di controllo della produzione, definendo le modalità per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

**È approvato.**

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1987)

## Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,

con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,05.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO